

TRIBUNALE DI ENNA

Il giudice onorario, dott. Nunzio Noto, in funzione di giudice dell'esecuzione, visti gli atti dei procedimenti esecutivi riuniti nn. 41/2006 e 54/2013 R.G.E. Imm. ex Tribunale di Nicosia, promossi rispettivamente da Banco di Sicilia S.p.A., in persona del legale rappresentante, oggi la cessionaria del credito Ifis NPL 2021 – 1 SPV S.r.l., e da Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto, in persona del legale rappresentante, oggi la cessionaria del credito Buonconsiglio 3 S.r.l., contro [REDACTED]

[REDACTED]

Domenica;

dato atto che questa udienza del 9 luglio 2025 viene trattata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cod. proc. civ., con il solo scambio e deposito telematico di note scritte, senza la partecipazione fisica all'udienza stessa dei difensori e delle parti;

rilevato che il provvedimento di fissazione di udienza a trattazione scritta è stato comunicato alle parti;

rilevato che la creditrice Buonconsiglio 3 S.r.l., in giudizio con la procuratrice speciale Guber Banca S.p.A., depositando la nota di trattazione scritta, ha chiesto che venga disposta la nuova vendita dei lotti pignorati rimasti finora invenduti, esponendo che il giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è stata dichiarato estinto il 28 maggio 2025, sicché oggi si può procedere liberamente alla domandata vendita, essendo venuta meno la sospensione disposta da questo G.E.;

rilevato che anche la creditrice Ifis NPL Investing S.p.A. ha chiesto disporsi la vendita dei beni pignorati non ancora venduti;

visto che parte creditrice Guber Banca S.p.A. ha dimostrato che la causa civile n. 471/2024 R.G. di questo Tribunale è stata cancellata dal ruolo il 28 maggio 2025, sicché può procedersi alla vendita dei lotti rimasti invenduti;

rilevato che parte debitrice non ha depositato la nota di trattazione scritta e nulla ha osservato in merito alle richieste di parte creditrice;

ritenuto di dover rimettere gli atti al professionista delegato, avv. A. Mongioj, affinché provveda a disporre la nuova vendita dei lotti pignorati rimasti finora invenduti,



disponendo inoltre che si debbano fissare due vendite, di cui la prima con ribasso del prezzo base di $\frac{1}{4}$ rispetto alla precedente andata deserta e la successiva con ulteriore ribasso del prezzo base nella misura di $\frac{1}{4}$ e che, all'esito, riferisca a questo giudice; ritenuto di dover autorizzare il professionista delegato a richiedere a parte creditrice procedente le somme occorrenti per la pubblicità e per tutto quanto necessario a disporre la vendita ordinata;

P.Q.M.

Rimette gli atti al professionista delegato affinché proceda alla vendita del compendio pignorato, assegnandogli così il termine di mesi dodici per il completamento delle operazioni di vendita.

Si comunichi.

Enna, lì 9.07.2025.

Il giudice onorario
dott. Nunzio Noto

